

Procedimento civile - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007

Azione congiunta di più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Fondamento - Partecipazione al giudizio di tutti gli altri condomini - Necessità - Esclusione.

Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente (nella specie nei confronti dei proprietari di quelle site al piano terreno) per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio a norma dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicchè si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre quindi che al giudizio partecipino

necessariamente tutti gli altri condomini.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22889 del 30/10/2007